




Camera di Commercio
Napoli

INVENZIONI INDUSTRIALI (ISTRUZIONI E MODALITA' DI DEPOSITO)



Napoli, Corso Meridionale, 58 –
2° piano tel. 081-7607704

e-mail:

ufficio.brevetti@na.camcom

.it sito internet:

www.na.camcom.it

fax: 081-5547557

INFORMAZIONI GENERALI

Cos'è un'invenzione

L'invenzione industriale è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto (macchine e loro componenti, dispositivi, sostanze o composti chimici ecc.) od un procedimento (processi di produzione o di lavorazione, procedimenti microbiologici ecc.)

L'essenza dell'invenzione non sta nell'oggetto in cui si materializza, ma nel suo uso, nella sua utilità' pratica. L'invenzione, cioè, consiste nella funzione che l'oggetto assolve.

A differenza della scoperta, che è propria della scienza, ed è diretta a determinare leggi e principi di funzionamento del mondo fisico, l'invenzione è propria della tecnica, ed è diretta alla trasformazione dell'esistente nella prospettiva della soddisfazione di un bisogno dell'uomo.

Individuare un concetto di invenzione non è un inutile esercizio, ma è importante nei casi in cui ci si trova di fronte a nuove tipologie di oggetti, prodotti e procedimenti (come il software) che vanno classificati e tutelati nel modo più appropriato: per il software, ad esempio, si è ritenuta applicabile non senza contrasti la tutela data alle opere dell'ingegno (diritto d'autore) e non quella del brevetto, salvo eccezioni.

Requisiti per la registrazione: i requisiti per ottenere un brevetto per invenzione industriale sono i seguenti:

- **Novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
- **Attività inventiva o originalità :** il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.
 - **Applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
- **Liceità:** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Diritti derivanti dalla registrazione: il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.

In via di principio, la titolarità del diritto di brevetto per invenzioni industriali è riconosciuta per legge all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasferibili (art.63. n°1 C.P.I.) Pertanto solo chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e le condizioni stabilite dalla legge. In particolare il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto oggetto del brevetto o, se oggetto del brevetto è un procedimento, di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Tutela del titolo brevettuale: contro i terzi contraffattori il titolare di un brevetto, o il suo avente causa, può agire giudizialmente anche richiedendo specifici provvedimenti cautelari quali: descrizione, sequestro ed inibitoria.

In Italia è possibile avviare una causa di contraffazione anche se non si è ancora in possesso dell'attestato, purché venga concesso prima che i giudici si riuniscano per decidere.

Limiti territoriali del diritto di brevetto: il deposito effettuato in Italia è valido solo per la nazione italiana. Altri non potranno brevettare la medesima invenzione, nemmeno all'estero, poiché già compresa nello stato della tecnica, ma potranno liberamente sfruttarla e trarne profitto all'interno di Paesi diversi dall'Italia.

Invenzioni dei dipendenti: è possibile che l'invenzione venga fatta nel contesto, esecuzione o adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego ma, ai fini della titolarità del diritto di brevetto, bisogna distinguere tra i seguenti casi :

➤ se la realizzazione dell'invenzione è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, mentre all'autore del trovato è riservato il solo diritto di esserne riconosciuto inventore

- se pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è oggetto di tale rapporto, i diritti derivanti dall'invenzione spetteranno ancora al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta la corresponsione di un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza economica dell'invenzione;
- se il trovato è stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'impresa, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione.

Va segnalata infine la disciplina, in deroga all'art. 64 C.P.I., relativa alle **invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca**. In base a tale disciplina, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, siano essi morali o patrimoniali. In caso di più autori, salvo diversa pattuizione, i diritti spettano a ciascuno di essi in parti uguali. Quando l'inventore presenta la domanda di brevetto, ne dà comunicazione all'amministrazione.

Si ritiene tuttavia che le università e le pubbliche amministrazioni mantengano il potere di negoziare le licenze a terzi, e ne stabiliscono l'importo massimo. In ogni caso, l'inventore avrà diritto a non meno della metà degli introiti derivanti dal brevetto di cui è autore. Se, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, l'inventore e i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'istituzione pubblica di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare a terzi, pur riconoscendo in capo all'inventore sempre e comunque il diritto morale. La dottrina è divisa sul fatto se ciò escluda la titolarità dell'inventore a concedere altre licenze anche a titolo oneroso o meno.

Non sono considerate invenzioni industriali :

1. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
2. i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali;
3. le presentazioni di informazioni.
4. i programmi per elaboratori

Le invenzioni collegate al software possono essere brevettabili purché vi sia un effetto tecnico derivante dall'esecuzione del programma per elaboratore che vada al di là degli usuali effetti risultanti dall'esecuzione di un programma per computer. Si ha un effetto tecnico, per esempio, quando il software dirige tramite il computer un processo industriale o il funzionamento di una diversa apparecchiatura (ad es. un'apparecchiatura collegata ad un calcolatore per determinare i parametri di esposizione ottimale durante la radiografia). Il brevetto riguarda la struttura del programma, cioè gli aspetti funzionali e le idee alla base del programma. Per quanto riguarda invece la formulazione e la forma espressiva scelta per la descrizione, la forma di tutela prevista in Italia è il **diritto di autore**.

Il **diritto d'autore** tutela le opere dell'ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e al cinema. La normativa attribuisce al titolare dell'opera i diritti cosiddetti morali a tutela della personalità dell'autore (diritto alla paternità, integrità e pubblicazione dell'opera) e diritti di utilizzazione economica (riproduzione, esecuzione, diffusione e distribuzione dell'opera). Questi ultimi durano per tutta la vita dell'autore e fino a **70 anni** dopo la sua morte.

Il programma per computer, più comunemente conosciuto con il termine di **software**, e le banche di dati che, per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una "**creazione intellettuale dell'autore**", sono considerate un'opera dell'ingegno e, quindi protette dalla normativa sul diritto d'autore (Legge n. 633 del 22 Aprile 1941 (in [formato pdf](#) 280 kB), al pari di opere letterarie, musica, eccetera

5. le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
6. i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano ed animale;
7. le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Durata ed effetti della protezione: Ai sensi dell'art. 60 C.P.I., *“il brevetto per invenzione industriale dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.”*

Ogni domanda per invenzione industriale deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un **periodo di segretezza di 18 mesi**, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato, Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni, suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.

Ogni domanda di brevetto italiano depositato **dal 01 luglio 2008** sarà oggetto di una ricerca dello stato della tecnica (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27/06/2008 – Circolare n. 570 del 30/06/2008).

IMPORTANZA DELLE DATE

La vita del monopolio brevettuale è caratterizzata da tre date importanti:

- **data di deposito:** segna il momento della nascita del diritto brevettuale ed anche il momento per stabilire la sussistenza del requisito della novità e la priorità rilevante per risolvere eventuali controversie fra più titolari della stessa invenzione Il brevetto spetterà non al primo che è materialmente giunto all'invenzione, ma al primo che ha depositato la domanda.
 - **data di accessibilità al pubblico:** è la data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è posta a disposizione del pubblico.

La domanda deve essere tenuta dall'ufficio in segreto per 18 mesi dalla data di deposito, salvo diversa disposizione del titolare. In sostanza, durante i primi 90 giorni , la domanda è inaccessibile ed il segreto è assolutamente inderogabile (per ragioni di difesa nazionale, in cui l'autorità militare verifica il proprio interesse sul trovato).

Gli ulteriori 15 mesi sono a beneficio del depositante, che potrà servirsene, ad esempio, per realizzare il prototipo del trovato.
 - **data di concessione:** è la data in cui gli effetti del brevetto diventano definitivi, retroagendo alla data del deposito.

Nullità

Il base all'art. 59, R.D. 29.6.1939, N. 1127, il brevetto è nullo se:

- è privo dei requisiti richiesti
- rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità
- la descrizione non è sufficientemente chiara o completa da consentire a persona esperta di attuarla
- l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
- il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo.

Decadenza

Il brevetto decade se:

- non vengono corrisposte le tasse entro i termini (art. 55, R.D. 29.6.1939, n.1127)
- il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria (art. 54-ter, R.D. 29.6.1939, n. 1127).

LA LICENZA OBBLIGATORIA E LA DECADENZA DEL BREVETTO

L'art. 70 C.P.I. descrive le ipotesi, di seguito elencate, nelle quali da un brevetto si origina una licenza obbligatoria, ossia la possibilità, per chi lo richiede, di utilizzare detto brevetto senza chiederne autorizzazione al titolare, e quindi limitando, sotto tale profilo, il "monopolio" di quest'ultimo, ma riconoscendogli comunque il diritto ad ottenere un compenso (ferma restando ovviamente la possibilità di opporsi di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi all'istanza di licenza obbligatoria):

- Se, trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, oppure l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza

obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta

- La licenza obbligatoria può egualmente venire concessa qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
- La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese tra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.
- La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. **Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.**

La parte evidenziata qui sopra descrive un primo caso di decadenza del brevetto, a cui fa seguito un'ulteriore possibilità, prevista dall'art. 75 C.P.I., di **decadenza del brevetto per mancato pagamento dei diritti.**

Se infatti è trascorso il mese di scadenza del diritto annuale, trascorsi anche i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di una mora, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi notifica all'interessato con comunicazione raccomandata che non risulta effettuato nel termine stabilito il pagamento dovuto. Decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione, l'Ufficio provvede a dare atto con apposita annotazione nel registro dei brevetti della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicandone la notizia nel bollettino. Come stabilito dalla giurisprudenza, questo termine di 30 giorni non permette al titolare del brevetto il pagamento tardivo del diritto, ma semmai, dimostrando di aver tempestivamente effettuato il pagamento senza averlo tuttavia comunicato all'Ufficio, di evitare che l'Ufficio proceda a dichiarare la decadenza del brevetto.

Il titolare del brevetto comunque, qualora provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento anche dopo la pubblicazione dell'avvenuta decadenza sul bollettino, può ricorrere, entro sei mesi da tale pubblicazione, alla Commissione dei Ricorsi per chiedere l'annullamento dell'annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione sul bollettino.

Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione sul bollettino o se respinto il ricorso per chiedere l'annullamento della decadenza, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

Si può quindi cogliere facilmente la differenza tra gli effetti della nullità del brevetto e quelli della decadenza dello stesso: mentre la nullità opera *ab origine* nei casi elencati precedentemente, la

decadenza solo dal momento in cui si perfezionano i presupposti necessari, come la mancata attuazione della licenza obbligatoria entro due anni o il mancato pagamento del diritto annuale.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI: la cessione e la licenza di brevetto

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne quello di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

Per alienabilità e trasmissibilità dei diritti si intende la possibilità di cedere il brevetto a terzi oppure di concedere licenze di uso, esclusive o non esclusive.

Il titolare di un'invenzione può non avere interesse ad attuarla direttamente ed in tal caso ha la possibilità di cedere a terzi lo sfruttamento dei diritti inerenti il brevetto.

Per quanto concerne la **cessione del brevetto**, si tratta *“di un negozio traslativo di ogni facoltà connessa al diritto di esclusiva che fa subentrare integralmente nella posizione del cedente il cessionario in capo al quale passano, quindi, anche obblighi e doveri derivanti dalla proprietà del brevetto”*. La cessione potrà essere *inter vivos*, e quindi a titolo gratuito o oneroso, oppure *mortis causa*, ossia per successione. Il brevetto potrà inoltre essere oggetto di conferimento in società.

La cessione è da considerare come un vero e proprio atto di vendita definitivo ed irrevocabile.

Sul nuovo titolare, graveranno tutti gli obblighi di legge quali: il pagamento delle tasse per mantenere in vigore l'invenzione e l'onere di darne attuazione.

Diverso è il caso della licenza di brevetto dove non c'è cambiamento di titolarità in quanto il licenziatario dispone contrattualmente del diritto di utilizzare il brevetto sia in maniera esclusiva che in concorso con altri.

La **licenza di brevetto** è il modello contrattuale con cui il licenziante (il titolare del diritto di brevetto oggetto della licenza) concede al licenziatario unicamente il diritto di sfruttare economicamente l'invenzione, mentre la titolarità resta in capo al licenziante.

Nell'ambito delle licenze si annoverano diverse tipologie:

- la *licenza non esclusiva* permette al licenziante stesso di attuare l'invenzione concedendo parallelamente a uno o più licenziatari, anche in momenti diversi, il diritto allo sfruttamento economico dell'invenzione medesima.
- La *licenza esclusiva semplice* consente al licenziante di attuare egli stesso l'invenzione, ma, una volta concessa la licenza in oggetto, non di concedere un'ulteriore licenza ad altri licenziatari sul medesimo territorio.

- La *licenza esclusiva assoluta* esclude per il licenziante anche la possibilità di attuare l'invenzione.

Va sottolineato comunque che trattandosi di modelli contrattuali, le parti dispongono di una certa libertà per quanto attiene l'elaborazione dei contenuti e delle clausole di tali contratti.

Sembra infine ammessa pacificamente la possibilità che il diritto di brevetto sia oggetto di **usufrutto, uso**, nonché di **sequestro, pignoramento ed espropriazione per pubblica utilità**.

LA PROCEDURA DI DEPOSITO, ESAME E CONCESSIONE DEL BREVETTO

La procedura di deposito si avvia mediante la presentazione da parte del richiedente o del mandatario di una domanda di brevetto presso il Servizio Brevetti e Marchi di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Tale domanda viene quindi trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La domanda può anche essere presentata direttamente all'UIBM nonché agli uffici o agli enti pubblici previsti dalla legge.

La domanda deve necessariamente essere compilata utilizzando l'apposito modulo di domanda "**Modulo INV-RI**", firmato in originale dal richiedente (o suo rappresentante) o dal suo mandatario; se non è firmato dal richiedente, il rappresentante o il mandatario deve essere munito di lettera d'incarico o di procura.

Come già scritto precedentemente, unitamente alla domanda devono essere presentati la descrizione, il riassunto e le rivendicazioni, oltre agli eventuali disegni. Va sottolineata l'importanza delle rivendicazioni in quanto esse delimitano la tutela che si va a richiedere per l'invenzione brevettata.

Gli uffici o enti abilitati sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad assicurare il segreto d'ufficio; tali uffici ed enti al momento del ricevimento della domanda rilasciano un'attestazione dell'avvenuto deposito e provvedono a trasmettere all'UIBM gli atti depositati.

L'art. 53 co. 2 C.P.I. prevede che "*gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico*". Infatti, prosegue il co. 3, "*decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati*".

Ne consegue che da questo momento, la **domanda di brevetto viene ricompresa nello stato della tecnica.**

Dal momento del deposito della domanda all'eventuale accettazione del brevetto da parte dell'UIBM **si deve preventivare mediamente un periodo compreso tra i 3 e i 5 anni.**

L'art. 172 co. 2 C.P.I. prevede la possibilità per il richiedente, durante tutto il periodo di brevettazione, di correggere la domanda iniziale, purché le modifiche non intervengano sugli aspetti sostanziali della domanda.

L'UIBM valuta la ricevibilità e quindi la presenza dei requisiti di brevettabilità della domanda ricevuta e se la ritiene manifestamente non brevettabile, la esclude dalla procedura e informa il richiedente; la domanda che viene valutata brevettabile, o per la quale siano stati comunicati al richiedente i rilievi emersi dall'esame e ottenuta entro il termine stabilito la risposta ad essi, viene avviata al procedimento della ricerca di anteriorità.

Per le domande presentate dal 1° luglio 2008, non rivendicanti la priorità di una domanda precedente, è infatti previsto l'obbligo di una **ricerca di anteriorità** da parte dell'*European Patent Office* (EPO-Ufficio Brevetti Europei): entro 5 mesi dalla data di deposito l'UIBM invia la domanda di brevetto all'EPO per svolgere la ricerca entro i 4 mesi successivi.

Il rapporto di ricerca risultante viene inviato dall'UIBM al richiedente, allegato all'opinione scritta. È possibile che tale comunicazione contenga un invito al richiedente di rispondere entro un termine ad eventuali obiezioni contenute nel rapporto di ricerca, e la risposta potrà consistere in modifiche delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni, e/o argomentazioni a supporto della brevettabilità dell'invenzione per cui si è chiesta protezione. Tuttavia tali modifiche non possono ampliare il contenuto originario della domanda depositata.

Decorsi i termini dell'art. 53 sopra scritti, l'ufficio rende pubblica tutta la documentazione relativa alla domanda e dà avvio all'esame della domanda medesima.

Terminato l'esame, l'UIBM potrà concedere il brevetto o rifiutare la domanda. In quest'ultimo caso è prevista la possibilità per il richiedente di proporre appello alla Commissione dei Ricorsi entro 60 giorni dalla data della comunicazione di rigetto della domanda. Se l'appello è accolto l'Ufficio è tenuto a conformarsi alla decisione della Commissione.

Diritto e dovere di attuazione

L'istituto del brevetto è il patto con cui la società obbliga il titolare a far partecipi gli altri delle cognizioni e delle esperienze attraverso cui egli è pervenuto all'invenzione e gli offre in cambio la possibilità di disporre di essa in regime di monopolio per venti anni, dietro il pagamento di una tassa annuale.

Il titolare non può esimersi dall'attuare il suo trovato, e non può attuarlo in misura sproporzionata ai bisogni del paese.

In base all'art.54, R.D. 29.6.1939, n. 1127, il termine entro il quale l'attuazione deve avvenire è stabilito in tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente. La mancata attuazione del brevetto fa sì che esso sia suscettibile di licenza obbligatoria: un qualsiasi terzo interessato può rivolgersi al titolare del brevetto non attuato o attuato in misura insufficiente, per ottenere una licenza.

Qualora egli non riesca ad ottenere una licenza per manifesta indisponibilità del titolare a concederla, può far ricorso all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che impone al titolare la concessione di una licenza non esclusiva, la quale è appunto detta "obbligatoria". Per quanto riguarda le modalità di attuazione, l'invenzione è considerata attuata anche se il prodotto è fabbricato in uno stato membro dell'Unione Europea e/o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e poi importato in Italia.

BREVETTAZIONE ALTERNATIVA

Un brevetto Italiano può essere depositato come “invenzione industriale” oppure come “modello di utilità”.

Il modello di utilità si limita soltanto a migliorare l'efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre l'invenzione, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento. Un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe quindi essere oggetto di brevettazione per invenzione, mentre l'impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.

Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di attività inventiva, non può essere tutelato come brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego.

A volte la differenza tra le due forme di brevettazione può non essere evidente, così da risultare problematico decidere se presentare una domanda di invenzione o di modello di utilità

Se l'interessato presenta una domanda di invenzione, mentre l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in fase di esame, ritiene che la stessa sia accoglibile solo come modello di utilità, invita l'interessato, assegnandogli un termine, a convertire la domanda di invenzione in modello di utilità, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se al momento del deposito sussistono dubbi in merito alla scelta del tipo di brevetto (invenzione o modello di utilità) è consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità.

In tal caso occorre:

A) presentare una domanda di brevetto per invenzione (Modulo **INV-RI**) avendo cura di annotare nel campo “annotazioni speciali” la dizione: "Si presenta contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità n..... ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 30/2005", allegando la documentazione prevista, comprensiva dell'attestazione di pagamento dei diritti di deposito;

B) presentare una domanda di brevetto per modello di utilità (Modulo **MU-RI**) avendo cura di annotare nel campo “annotazioni speciali” la dizione "Si presenta contemporanea domanda di brevetto per invenzione industriale n.ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 30/2005", escludendo la documentazione, in quanto già allegata alla contestuale domanda di brevetto per invenzione.

I diritti di segreteria dovranno essere corrisposti per entrambi le domande.

RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ DI PRECEDENTI DEPOSITI

Secondo le disposizioni della Convenzione Unione di Parigi, chi abbia depositato una domanda di brevetto in uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia, che riconosce il diritto di priorità, ha un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati aderenti. Gli effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed anticipazione di altri brevetti, hanno decorrenza dalla data di deposito della prima domanda (priorità). In pratica, grazie a questa convenzione si hanno **dodici mesi** di tempo dalla data del primo deposito per depositare all'estero le domande corrispondenti.

L'istituto della priorità ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un "periodo di riflessione" durante il quale valutare l'ambito territoriale in cui ricercare effettivamente la tutela, evitando di dover depositare contemporaneamente le domande in tutti i Paesi di interesse attuale o potenziale, avendo comunque salvo il requisito della novità nei vari Paesi.

La rivendicazione di priorità di una precedente domanda di brevetto presentata all'estero, secondo la Convenzione di Parigi, può essere fatta contestualmente al deposito di brevetto in Italia, indicando nel modulo di domanda gli estremi del primo deposito effettuato all'estero.

È necessario allegare inoltre la copia della domanda prioritaria, da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

La rivendicazione di priorità può essere fatta anche con atto separato successivo, da presentarsi entro il termine di sedici mesi dalla data della domanda prioritaria, fermo restando il termine perentorio di dodici mesi per la presentazione della domanda di brevetto in Italia.

Particolare attenzione deve essere posta al periodo di segretezza a cui si vuole sottoporre il brevetto italiano, che venga utilizzato come base per la presentazione di un successivo brevetto europeo, entro il periodo di 12 mesi, utili per rivendicare la priorità.

È da notare infatti, che la rivendicazione della priorità di un precedente deposito, si riferisce alla medesima invenzione. Pertanto, se nella domanda di brevetto europeo vengono apportate modifiche o aggiunte, rispetto alla domanda italiana, di cui si richiede validamente la priorità, tali modifiche o aggiunte potrebbero non riscontrare il requisito della novità/attività inventiva, se precedentemente divulgate dal suo titolare.

Priorità interna - Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

La priorità interna consente di esplicitare meglio elementi inventivi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità, senza incorrere nella retrodatazione della domanda di brevetto rispetto al momento in cui è stata realizzata l'invenzione, costituendo il secondo deposito, sul piano sostanziale, solo una più analitica descrizione di un'ideazione già compiuta all'atto del primo deposito.

RICERCA DI ANTERIORITA' SUI BREVETTI ITALIANI

In seguito ad un accordo stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio italiano Brevetti e Marchi e l'Organizzazione Europea dei Brevetti, divenuto operativo a decorrere dal 1 luglio 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia, per le quali non è rivendicata la priorità estera od interna e che, quindi, costituiscono un deposito nazionale autonomo, vengono trasmesse all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) che effettuerà una ricerca di anteriorità, rilasciando un rapporto di ricerca.

Il rapporto di ricerca è accompagnato da opinioni scritte, che costituiscono un parere (con mero valore informativo) sulla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda.

Attraverso il rapporto di ricerca il richiedente potrà valutare le probabilità che il brevetto italiano sia valido, e con quale forza, e le possibilità di ottenere validi brevetti all'estero. Anche in sede di contenzioso il giudice può essere indotto, salvo prova contraria, a ritenere che si sia in presenza di un brevetto valido, senza ricorrere, come succedeva in precedenza, ad una consulenza esterna per determinare la brevettabilità del trovato.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di deposito di brevetto di invenzione industriale può essere:

➤ **depositata personalmente o tramite un suo rappresentante munito di lettera d'incarico o Procura presso l'ufficio competente di ogni Camera di Commercio.** L'incarico può essere conferito soltanto ad un Mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o a un Avvocato iscritto all'Albo Professionale.

Il deposito può avvenire in **modalità cartacea**, utilizzando il modulo di domanda – **Modulo INV-RI** –. Il modulo è scaricabile dal sito dell'UIBM - Deposito Telematico nella sezione modulistica o dal sito della Camera di Commercio di Napoli- Marchi e Brevetti- nella sezione Modulistica, in formato compilabile. Il modulo di domanda, dovrà essere digitato, stampato, firmato (timbrato se il richiedente è un'impresa) su ogni pagina e consegnato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, unitamente agli allegati previsti, redatti secondo le istruzioni.

In alternativa la domanda potrà essere inviata per posta all'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – DIV VIII – Via Molise, 19 – 00187 ROMA**, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso, va allegato:

- a) il versamento è di € **40,00** (copia semplice) e € **43,00 + marca da bollo di € 16,00** (copia autentica) da effettuare alla Camera di Commercio di Roma con la causale diritti di segreteria per il deposito **cartaceo** di una domanda di deposito brevetto per invenzione industriale.
 - b) il modulo F 24 precedentemente pagato, inserendo i dati relativi al codice fiscale del titolare.

Non è consentito con una sola domanda richiedere la concessione di più brevetti.

➤ **effettuata per via telematica**

Tutte le domande relative al deposito telematico vanno rivolte direttamente all'UIBM. Esse non transiteranno più per la piattaforma delle Camere di Commercio.

Dal 18 maggio 2015 il deposito telematico dovrà avvenire attraverso il portale dell'UIBM e verrà dismesso il sito web.telemaco.infocamere.it.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL DEPOSITO

- **DOMANDA di concessione (esente da bollo)** redatta nell'apposito modulo "INV-RI" da compilare in 1 originale esclusivamente a macchina da scrivere o **a mezzo computer; su ogni pagina deve essere apposta la firma del titolare/i e** , se il titolare è un'impresa, deve essere apposto su ognuna di essa il timbro dell' impresa.
- Il modulo è scaricabile dal sito dell'UIBM - Deposito Telematico nella sezione modulistica o dal sito della Camera di Commercio di Napoli- Marchi e Brevetti- nella sezione Modulistica
 - Non si accettano moduli compilati a mano
 - Non si accettano moduli compilati fronte-retro
 - .La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non siano allegati la descrizione ,il riassunto, le rivendicazioni sia in italiano che in inglese ed i disegni richiamati nella descrizione
- **RIASSUNTO senza disegni dell'invenzione industriale (in una copia):** Il riassunto ha la funzione di specificare sinteticamente l'invenzione. Non deve contenere disegni e deve essere allegato come documento autonomo e quindi su foglio a parte rispetto a descrizione e rivendicazioni (vedasi istruzioni nelle pagine successive).
 - **DESCRIZIONE dell'invenzione industriale (in una copia):** La descrizione dell'invenzione deve essere scritta a macchina o a computer in colore nero su carta bianca nel formato A4, su una sola facciata, con la stessa spaziatura e marginatura della carta bollata. I fogli, con non più di 25 righe di scrittura, devono essere numerati progressivamente e siglati dal richiedente. Ogni foglio deve essere siglato e l'ultimo deve presentare la firma per esteso. Sigle e firme devono risultare in originale. Eventuali cancellature o correzioni apportate alla descrizione dovranno essere approvate dal richiedente, con annotazione a margine del foglio stesso. La descrizione, corretta e tecnicamente appropriata, deve riportare nell'intestazione il titolo corrispondente al suo oggetto (quindi non di fantasia), nonché nome e cognome o ragione sociale e nazionalità del richiedente, oltre al nome e cognome dell'inventore. La descrizione dell'invenzione deve essere sufficientemente chiara e completa perchè un esperto del settore possa attuare l'invenzione. Il testo della descrizione può contenere formule chimiche, matematiche o grafiche ma non disegni. In base alla circolare n. 570 del 30.6.2008, è facoltativo allegare una copia della traduzione in lingua inglese della descrizione (vedasi istruzioni nelle pagine successive).
 - **RIVENDICAZIONI in italiano dell'invenzione industriale (in una copia):** Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla

descrizione secondo le seguenti formalità: - devono essere numerate; - la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza); - le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione (vedasi istruzioni nelle pagine successive).

➤ **RIVENDICAZIONI in lingua INGLESE dell'invenzione industriale (in una copia):** Il nuovo D.M., in vigore dal 1.7.2008 prevede, oltre alla documentazione usuale, il deposito della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. E' un allegato le cui pagine devono essere numerate progressivamente e che può anche seguire al deposito (non oltre 60 gg.). Tale traduzione può essere sostituita dal versamento di 200 euro (vedasi istruzioni nelle pagine successive).

➤ **DISEGNI TECNICI dell'invenzione industriale (in una copia):** (obbligatori se citati nella descrizione e nelle rivendicazioni) I disegni devono essere eseguiti con inchiostro di colore nero e indelebile oppure stampati, con esclusione di qualsiasi tinta o colore, su fogli di carta bianca resistente e non brillante, nel formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno cm. 2 su ogni lato. Sono ammesse le riproduzioni in fotocopia.

Nelle tavole di disegno (che possono contenere più figure numerate), non devono essere indicate nè la scala di riproduzione nè legende esplicative.

Possono essere inseriti eventuali numeri o lettere per contraddistinguere le varie parti dell'invenzione che devono trovare riscontro nel testo della descrizione.

Ogni tavola deve essere firmata in originale dal richiedente e numerata progressivamente (vedasi istruzioni nelle pagine successive).

➤ **Le SEQUENZE DI NUCLEOTIDI O AMINOACIDI** (solo per invenzione biotecnologica). Se la domanda riguarda un'invenzione biotecnologia con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite anche con un allegato aggiuntivo nel formato elettronico, previsto per le modalità di deposito per le domande di brevetto europeo; le eventuali note esplicative devono essere in lingua inglese.

➤ **ATTO di designazione dell'inventore** – (soltanto se l'inventore non può essere indicato espressamente nell'apposito paragrafo al momento del deposito)

➤ **NOMINATIVO completo del richiedente** – nel caso in cui il nominativo o la denominazione / ragione sociale del soggetto richiedente non possono essere contenuti per intero nello spazio predisposto sull'apposito formulario da utilizzare per la domanda di concessione del brevetto.

➤ **Non si deve pagare alcuna tassa di Concessione Governativa prima del deposito allo sportello. Infatti le tasse ed i diritti (le tasse di CC.GG.), quando dovuti, devono essere versati "esclusivamente tramite i modelli F24"**

Il fac-simile di tale modello, con gli importi da pagare ed i codici, sarà rilasciato, insieme alla ricevuta e alla copia conforme (se richiesta) all'atto della presentazione della domanda.

A seguito della trasmissione all'UIBM dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle Entrate viene trasmessa, all'indirizzo mail del depositante indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di

validità del deposito medesimo. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti è effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del D.lgs 30/2005.

Per gli importi consultare la tabella costi.

Esenzioni di pagamento

Sono **esonerate** dal pagamento dei diritti di deposito (e di trascrizione), relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca come pure le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni non devono essere versati per le domande di brevetto che rivendicano una priorità.

Per ottenere tale esenzione, i soggetti sopra citati devono indicare nella domanda di brevetto il loro codice fiscale

- **Attestazione di versamento di € 43,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica** da effettuare [tramite PagoPa](#)

OPPURE

€ 40,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare [tramite PagoPa](#);

- **N. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare in caso di rilascio della copia conforme all'originale**
- **La lettera d'incarico in bollo** oppure l'*atto di procura* (speciale o generale) o una dichiarazione di riferimento a procura generale solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario.

Se si sceglie di farsi rappresentare da un mandatario e/o avvocato, egli dovrà obbligatoriamente soddisfare i seguenti requisiti:

- essere un consulente in proprietà industriale iscritto al proprio Albo professionale ed abilitato ad agire dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- essere un avvocato iscritto nel relativo Albo professionale.

Il mandato deve sempre avvenire in forma scritta e può essere costituito da una lettera d'incarico oppure nella forma di procura generale; l'incarico deve essere sottoscritto dal richiedente e controfirmato dall'incaricato.

La lettera d'incarico può riguardare una o più domande (singola o multipla) e deve contenere obbligatoriamente l'indicazione delle invenzioni industriali a cui si riferisce. **Tale lettera è**

soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00) e va redatta su carta semplice (formato A4) senza alcun tipo di autenticazione. Nel caso di lettera d'incarico multipla è facoltà del rappresentante indicare in ogni domanda successiva alla prima gli estremi di deposito del documento originale. La procura generale può essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata. In questo caso la firma del mandante deve essere accertata da un notaio.

Anche la procura generale è soggetta alla registrazione e all'imposta di bollo di Euro 16,00 e, corredata ad una domanda di disegno o modello, dà facoltà al rappresentante di presentare successivamente domanda per altri diritti di protezione a nome e nell'interesse dello stesso mandante. Il rappresentante potrà produrre successivamente una copia in carta semplice della stessa procura generale, oppure una dichiarazione, scritta in carta semplice, con la quale faccia riferimento alla procura generale prodotta in precedenza. Tale atto vale per ogni procedimento di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

ATTENZIONE

Tutti gli esemplari (Riassunto, Descrizione, Rivendicazioni in Italiano e Rivendicazioni in lingua inglese), devono essere allegati alla domanda come documenti autonomi, devono essere firmati in calce dal/dai Richiedente/i il brevetto e anche timbrati se il richiedente è un'impresa. I singoli fogli numerati progressivamente, devono essere siglati. Ciascuna tavola dei disegni deve essere firmata in calce, nel bordo libero a margine

Gli allegati alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm.

Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di 0,21 cm., onde consentire il riconoscimento ottico dei caratteri per l'acquisizione elettronica dei testi.

Tutti i documenti non devono essere compilati a mano, né stampati su pagine fronte/retro.

A NOME DI

TITOLO:

RIASSUNTO

Il riassunto deve riportare nell'intestazione il TITOLO dell'invenzione, identico a quello riportato nella domanda .

Deve recare un'intestazione contenente il titolo dell'invenzione ed il nome e l'indirizzo di residenza del richiedente. Il riassunto, che ha solo fini d'informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo d'applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali.

Qualora sia necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla domanda.

Alla fine del riassunto, deve essere fatto un cenno sommario dell'invenzione, ampliando quanto risulta dal titolo della medesima ed una breve esposizione dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione è compilata. **(non devono essere presenti disegni)**

FIRMA DEL RICHIEDENTE

A NOME DI

TITOLO:

DESCRIZIONE

deve indicare brevemente, ma con precisione, l'invenzione attraverso caratteri alfabetici e numerici trascrivendo in lettere eventuali simboli speciali o caratteri provenienti da altri alfabeti (es. lettere greche). Non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabile solo come marchio).

La descrizione deve riportare nell'intestazione il TITOLO dell'invenzione, identico a quello riportato nella domanda .

Redatta in lingua italiana, corretta e tecnicamente appropriata, deve contenere tutti i particolari necessari per poter realizzare l'invenzione. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine di due mesi.

E' facoltà del richiedente allegare, oltre al testo della descrizione in italiano, anche la traduzione in inglese.

La descrizione deve:

- specificare il campo della tecnica a cui fa riferimento (es. la presente invenzione si riferisce ad un sistema di.....);
- indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi (occorre specificare quali sono i dispositivi o strumenti, conosciuti o comunque in uso, aventi lo stesso scopo, e gli inconvenienti che essi comportano ed a cui si intende ovviare con l'invenzione);
- descrivere brevemente gli eventuali disegni;

- descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti (Nel caso in cui si tratti di macchine, occorrerà indicare come esse sono costituite e quale è il loro funzionamento. Trattandosi di nuovi prodotti, occorrerà indicarne la composizione ed i caratteri dopo aver specificato il procedimento di produzione);
- indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

ATTENZIONE: nel caso di omessa presentazione della descrizione del trovato, la domanda di brevetto per invenzione industriale è irricevibile.

I fogli della descrizione devono essere numerate progressivamente

A NOME DI

TITOLO:

RIVENDICAZIONI

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede la protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione pur mantenendo la numerazione successiva a quella della descrizione secondo le seguenti formalità:

- devono essere indicate con numeri arabi consecutive;
- la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione delle rivendicazione.
- Devono essere elencate "A cascata", cioè dalla più importante alla meno importante.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Traduzione in inglese delle Rivendicazioni

Da redigersi come documento autonomo. Le pagine non devono essere conteggiate ai fini del pagamento del diritto di deposito.

La traduzione in inglese delle rivendicazioni è il documento su cui si basa l'Ufficio Europeo dei Brevetti per rilasciare il rapporto di ricerca, pertanto tale traduzione deve essere quanto più possibile appropriata e tecnicamente corretta.

La presentazione della domanda di brevetto, priva della traduzione in inglese delle rivendicazioni, comporta il versamento di € 200 per i diritti di ricerca, affinché alla traduzione provveda l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca, al momento del deposito della domanda, è inteso come **riserva** di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto.

La tassa di ricerca è rimborsata soltanto se la domanda non è stata oggetto di invio all'Ufficio europeo dei brevetti, da parte dell'UIBM, per la produzione del rapporto di ricerca.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

DISEGNI

I disegni dell'invenzione, devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), lasciando un margine di almeno 2,5 cm su tutti i lati del foglio; i disegni devono essere eseguiti a regola d'arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore.

Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo XEROX.

Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere, inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano.

Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.

I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario

PROCEDURA PER IL DEPOSITO TELEMATICO

Tutte le domande relative al deposito telematico vanno rivolte direttamente all'UIBM. Esse non transiteranno più per la piattaforma delle Camere di Commercio.

Dal 18 maggio 2015 il deposito telematico dovrà avvenire attraverso il portale dell'UIBM e verrà dismesso il sito web.telemaco.infocamere.it.

PRIORITA' DI DEPOSITI EFFETTUATI ALL'ESTERO

Quando si intende rivendicare in Italia, in base alle convenzioni internazionali, la "priorità" di una domanda già depositata in altro Stato si deve produrre idoneo documento, rilasciato dal competente Servizio del Paese di primo deposito, contenente oltre al nome del richiedente, il titolo e la data di deposito all'estero della domanda di brevetto, nonché copia della descrizione e dei disegni allegati alla domanda stessa (documento estero di priorità).

I documenti di priorità e le descrizioni devono essere accompagnati dalla fedele traduzione in lingua italiana. La traduzione in lingua italiana non è richiesta per i documenti in lingua francese rilasciati dalla Francia ai cittadini francesi.

Sia il documento di priorità che la relativa traduzione sono soggetti a tassa di bollo, nella misura di € 16,00 a foglio (di quattro pagine) o frazione di foglio. Quando il documento è firmato all'estero l'annullamento delle marche può essere effettuato con la data.

Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova documentale di essere successore o avente causa del titolare estero.

Fermi restando i termini fissati dalla Convenzione Internazionale (sei mesi per i disegni o modelli), la rivendicazione della priorità può aver luogo entro il termine di due mesi dalla data di deposito in Italia della domanda di brevetto. I documenti comprovanti il diritto alla priorità possono essere presentati entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di deposito, in Italia, della suddetta domanda.

DIRITTI DI DEPOSITO E MANTENIMENTO IN VITA DI BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE

<u>DIRITTI DI DEPOSITO</u> PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F24 DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	
Se la descrizione, riassunto rivendicazioni e tavole di disegno sono in formato telematico	€ 50,00
Se la descrizione, riassunto , rivendicazioni e tavole di disegno sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine	€ 120,00
Se la descrizione, riassunto, rivendicazioni e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 10 pagine ma non le 20 pagine	€ 160,00
Se la descrizione, riassunto, rivendicazioni e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 20 pagine ma non le 50 pagine	€ 400,00
Se la descrizione, riassunto, rivendicazioni e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 50 pagine	€ 600,00
Per ogni rivendicazione oltre la decima	€ 45,00
Per la ricerca (in assenza di traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)	€ 200,00

**DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO OLTRE IL QUARTO ANNO
PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F24 DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA**

Quinto anno	€ 60,00
Sesto anno	€ 90,00
Settimo anno	€ 120,00
Ottavo anno	€ 170,00
Nono anno	€ 200,00
Decimo anno	€ 230,00
Undicesimo anno	€ 310,00
Dodicesimo anno	€ 410,00
tredicesimo anno	€ 530,00
Quattordicesimo anno	€ 600,00
Quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo	€ 650,00
Diritto di mora per ritardo del pagamento (entro 6 mesi) 100,00	€ 100,00
DIRITTI PER TRASCRIZIONI BREVETTI DI INVENZIONE INDUSTRIALE	
Per ogni brevetto	€ 50,00

DIRITTI DI SEGRETERIA

tramite PagoPa

Se si vuole copia autentica della domanda depositata	43,00 €
Se NON si vuole copia autentica della domanda depositata	40,00 €

Casi particolari di esenzione DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DEL BOLLO:

Soggetti	Esenzione dalle tasse	Esenzione dal bollo
Università	SI	SI
Amministrazioni pubbliche con finalità di ricerca	SI	SI
Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali	SI	SI

Il titolare del brevetto deve conservare le ricevute che attestano il versamento dei diritti di mantenimento in vita del brevetto per invenzione industriale!

Quote di mantenimento – Le spese di mantenimento di un brevetto devono essere regolarmente pagate:

- se si è ottenuto un brevetto per invenzione, con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione (le prime quattro annualità sono incluse nella tassa di deposito / comprese nei costi della domanda stessa)

- se invece si è ottenuto un brevetto per modello di utilità, occorre pagare contestualmente al deposito della domanda cinque annualità e dopo cinque anni pagare le altre cinque, per cui complessivamente si fanno al massimo due versamenti.

Nel caso di brevetto per invenzione ciascuna annualità deve essere pagata, anticipatamente e a partire dal quinto anno, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda (se un brevetto è stato depositato il 10 luglio 2012 i diritti di mantenimento in vita andranno versati entro il 31 luglio degli anni successivi alla fine del quarto, a partire dal 31 luglio 2016 e fino al 31 luglio 2031) o, corrispondendo la sovrattassa a titolo di mora (euro 100,00) anche entro l'ultimo giorno utile del semestre successivo.

Se invece si prende quale riferimento non la data di deposito bensì quella di concessione del brevetto, il pagamento è ammesso anche entro 4 mesi da quest'ultima, ovvero nei 6 mesi successivi (dietro corresponsione della mora pari a 100 euro) per i diritti eventualmente maturati fino a quel momento.

In questo caso la scadenza ultima non coincide con quella dell'ultimo giorno utile del mese anniversario ma il periodo dei quattro mesi (ovvero dei successivi sei mesi con sovrattassa) decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato l'attestato. Trascorsi sei mesi non è più possibile rimediare alla dimenticanza, salvo ipotesi rarissime ed eccezionali (procedura di ripristino).

Se l'annualità non viene pagata nei termini il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo utilizzo esclusivo.

Chiunque può provvedere al pagamento dell'annualità dovuta.

Possono effettuarsi più pagamenti anticipati ma solo nel caso in cui gli stessi si riferiscono allo stesso brevetto.

FAC-SIMILE di lettera d'incarico (art. 201 c.& d.lgs. n. 30/2005)

*In nome e per conto de sottoscritt _____ (titolare)
resident_ a _____ in Via _____*

Il Signor _____ (incaricato) è incaricato di depositare in Italia presso un Ufficio Brevetti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o presso il Ministero delle Attività Produttive - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma, la domanda di brevetto per invenzione industriale avente per titolo:

e di fare quant'altro occorra per l'accoglimento della domanda stessa e per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà che da essa derivano nei rapporti con il Ministero (presentazione di documenti, pagamenti dei rimborsi e riscossione delle somme ammesse al rimborso, modificazione o ritiro della domanda, ritiro dei brevetti rilasciati e dei documenti relativi, presentazione e documentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all'art. 135 del DLgs 30/2005).

A tale scopo I sottoscritt _____ elegg _____ domicilio presso codesto Ufficio al quale pertanto verranno fatte direttamente dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e le consegne dei documenti che si rendessero necessarie

Firma di chi dà l'incarico

All'Ufficio _____

Al Signor _____

Via _____

Firma dell'incaricato _____

ATTO DI DESIGNAZIONE DELL'INVENTORE

Domanda di brevetto per invenzione industriale a nome :

Residente a _____ alla via _____

Di nazionalità _____

Invenzione industriale dal titolo :

Autore dell'invenzione di cui alla domanda in oggetto è designato il signor :

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

NOMINATIVO COMPLETO DEL RICHIEDENTE

Domanda di brevetto per invenzione industriale.

Il nominativo completo del(i) (*numerati progressivamente*) è il seguente:

1) _____

2) _____

Residenza del(i) (*numerati progressivamente*)

1) _____

2) _____

Titolo dell'invenzione industriale :

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO “A” DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Il campo “Domanda di brevetto per **invenzione industriale n°**_____”: non deve essere compilato.

Paragrafo A. RICHIEDENTE

In questo paragrafo obbligatorio occorre indicare le informazioni che si riferiscono al/ai richiedente/i della titolarità del brevetto per invenzione industriale.

Cognome e Nome o Denominazione [A1] :

- se persona fisica indicare prima il cognome e poi il nome per esteso, senza titoli o abbreviazioni;
- se ditta o persona giuridica indicare la denominazione per esteso, come risulta dai documenti ufficiali, senza apportare alcuna alterazione.

Natura Giuridica [A2] :

- se persona fisica indicare [PF],
- se ditta o persona giuridica [PG].

Codice fiscale Partita IVA [A3]:

- se il richiedente è italiano indicare il codice fiscale oppure, in mancanza di questo, indicare la partita IVA
- se il richiedente è estero lasciare il campo in bianco

Indirizzo completo [A4] :

- se il richiedente è italiano indicare Via, numero civico, Cap, località, Comune, Provincia di residenza o sede legale ;

- se il richiedente è estero aggiungere ai dati sopraindicati anche lo Stato di residenza o sede legale.

Paragrafo B. RECAPITO

Attenzione: se non viene indicato un mandatario nel successivo paragrafo I., il recapito deve obbligatoriamente essere compilato e deve corrispondere ad una località italiana.

Nel campo contraddistinto con il codice [B0] occorre riportare una delle due seguenti lettere:

- [D] se il recapito corrisponde al domicilio eletto dal/i richiedente/i;
- [R] se viene nominato un rappresentante del/dei richiedente/i presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che non sia un mandatario abilitato presso l'U.I.B.M. iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale (es. Avvocato iscritto all'Albo di categoria, dipendente della ditta richiedente o dipendente di altra società collegata).

Cognome e Nome o Denominazione [B1]:

- se nel campo [B0] è stata scritta la lettera [D] e vi è un solo richiedente, non occorre compilare questo campo;
- se nel campo [B0] è stata scritta la lettera [D] e vi sono più richiedenti, occorre compilare questo campo con il cognome e poi il nome della persona fisica o denominazione della ditta a cui verranno indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Indirizzo [B2]:

indicare l'indirizzo (Via, piazza, ... e numero civico) presso cui dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

CAP/ Località / Provincia [B3]:

indicare il Codice di Avviamento Postale, la località (Frazione, Comune,...) e la Provincia relativi all'indirizzo

Paragrafo C. TITOLO

deve indicare brevemente, ma con precisione, l'invenzione attraverso caratteri alfabetici e numerici trascrivendo in lettere eventuali simboli speciali o caratteri provenienti da altri alfabeti (es. lettere greche). Non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabile solo come marchio).

Paragrafo D. INVENTORE/I DESIGNATO/I

ATTENZIONE: indicare prima il cognome e poi il nome dell'inventore/i designato/i anche se coincide con il

richiedente. Vedere anche il paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE.

Si possono verificare due casi al momento del deposito della domanda:

- se il richiedente già conosce il cognome e nome degli inventori da designare, deve indicarli nell'apposito spazio del modulo, mentre nel successivo paragrafo **M. documentazione allegata** – designazione d'inventore- N. Es. Ris. dovrà lasciare il campo in bianco.

- se il richiedente non conosce gli inventori da designare, deve lasciare in bianco questo paragrafo e nel successivo paragrafo

M. documentazione allegata – designazione d'inventore- N. Es. Ris. dovrà indicare il numero di esemplari di designazione d'inventore di cui fa riserva di presentazione. Tali documenti, in bollo, dovranno essere depositati, preferibilmente presso l'Ufficio dove è stato eseguito il deposito della presente domanda, entro due mesi dalla data di deposito.

L'indicazione della nazionalità dell'inventore non è obbligatoria.

Paragrafo E. CLASSI

Per la compilazione di questo paragrafo occorre consultare la seguente pubblicazione: <CLASSIFICA INTERNAZIONALE DEI BREVETTI DI INVENZIONE (ACCORDO DI STRASBURGO)> edita dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra ed in vigore per la data di deposito della presente domanda (tale classificazione è consultabile presso l'U.I.B.M., le Camere di Commercio, i centri PAT-LIB di divulgazione dell'informazione sui brevetti ed il sito INTERNET del Ministero delle Attività Produttive) .

La classe proposta (facoltativa): individua il settore industriale all'interno del quale il trovato potrebbe essere allocato. Indicare nell'ordine e negli appositi campi la sezione, la classe, la sottoclasse; nel caso si voglia

specificare con maggiore dettaglio la classificazione, è possibile aggiungere negli appositi campi il gruppo ed il sottogruppo.

E' facoltà dell'esaminatore dell'UIBM accettare o modificare la classe proposta.

Paragrafo F. PRIORITA'

Attenzione: questo paragrafo è stato predisposto per poter rivendicare il/i precedente/i deposito/i di un'analoga domanda di brevetto eseguita all'estero; vedere anche il paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE.

Stato o Organizzazione [F1]:

indicare lo Stato o l'Organizzazione dove è avvenuto il deposito originario.

Tipo [F2]:

indicare uno dei seguenti codici:

- [D. INV.] se la priorità deriva da una DOMANDA DI BREVETTO D'INVENZIONE
- [D. CER. A.] se la priorità deriva da una DOMANDA CERTIFICATO D'AUTORE
- [D. MOD. U.] se la priorità deriva da una DOMANDA MODELLO DI UTILITA'
- [D. MOD. ID.] se la priorità deriva da una DOMANDA DI MODELLO INDUSTRIALE

Numero Domanda [F3]:

indicare il numero di domanda di deposito originario con cui si rivendica la priorità.

Data Deposito [F4]:

indicare la data di deposito della domanda originaria con cui si rivendica la priorità.

Paragrafo G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICROORGANISMI

Nel caso di invenzioni riguardanti procedimenti microbiologici, il deposito della coltura del microrganismo deve essere obbligatoriamente effettuato presso un centro di raccolta abilitato qualora il microrganismo stesso non sia accessibile al pubblico e non sia riproducibile soltanto in base alla descrizione del sistema per il suo ottenimento. Occorre indicare in questo campo la denominazione del centro di raccolta colture abilitato presso il quale la coltura del microrganismo è stata depositata; a titolo esemplificativo, si riporta di seguito un elenco dei centri abilitati.

Elenco dei Centri abilitati per la raccolta di colture di microrganismi

The National Bank For Industrial Microorganisms And Cell Cultures (Nbimcc) (Bulgaria)

National Collection Of Type Cultures (Nctc) (Gran Bretagna)

Agricultural Research Culture Collection (Nrri) (Usa)

Dsm Deutsche Sammlung Von Mikroorganismen (Dsm)(Germania)

American Type Culture Collection (Atcc) (Usa)

Collection Nationale De Cultures De Microorganismes (Cncm) (Francia)

In Vitro International Inc (Ivi) (Usa)

Australian Government Analytical Laboratories (Agal) (Australia)

National Collection Of Agricultural And Industrial Microorganisms (Ncaim) (Ungheria)

Commonwealth Agricultural Bureau International Mycological Institute (Cab) (Gran Bretagna)

Fermentation Research Institute (Fri) (Giappone)

Centraalbureau Voor Schimmelcultures (Cbs) (Paesi Bassi)

Institut De Biochimie Et De Physiologie Des Micro-Organismes De L'academie Des Sciences De L'urss

Ussr Research Institute For Antibiotics Of The Ussr Ministry Of The Medical And Microbiological Industry (Urss)

Institut De Recherche De L'urss Pour La Genetique Et La Selection Des Microorganismes Industriels Du Ministere De L'industrie

Medicale Et Microbiologique De L'urss (Urs s)

Culture Collection Of Algae And Protozoa (Ccap) (Gran Bretagna)

European Collection Of Animal Cell Cultures (Ecacc) (Gran Bretagna)

National Collection Of Yeast Cultures (Ncyc)(Gran Bretagna)

National Collections Of Industrial And Marine Bacteria (Ncimb) (Gran Bretagna)

Imet Nationale Sammlung Von Mikroorganismen Imet Hinterlegungsstelle (Germania)

Centro Di Biotecnologie Avanzate (Cba) (Italia)

Paragrafo I. MANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L'UIBM

Attenzione: qualora il richiedente dia mandato ad uno dei mandatarari abilitati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di rappresentarlo, occorre compilare il presente paragrafo e lasciare in bianco il paragrafo B. RECAPITO. Vedere anche il paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE.

Il mandato di rappresentanza, autocertificato nella domanda, può essere documentato allegando la lettera d'incarico (di cui non è ammessa riserva di successivo deposito). Il pagamento della tassa relativa è comunque dovuto.

Numero Iscrizione Albo Cognome e Nome [I1]:

indicare il numero d'iscrizione del mandatario presso il relativo Albo dei Consulenti in proprietà industriale, seguito dal cognome e poi dal nome dello stesso, senza apporre alcun segno di interpunzione o separazione; nel caso in cui sia stato conferito il mandato a più mandatarî, occorre indicarli tutti usando la modalità sopra descritta; le informazioni di ciascun mandatario (numero d'iscrizione all'albo cognome nome) dovranno essere separate da quelle del successivo mediante il segno di interpunzione "punto e virgola".

Denominazione studio [I2]:

indicare la denominazione dello studio presso cui svolge la propria attività il mandatario

Indirizzo [I3]:

indicare l'indirizzo (Via, piazza, ... e numero civico) presso cui dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

CAP/ Località / Provincia [I4]:

indicare il Codice di Avviamento Postale, la località (Frazione, Comune,...) e la Provincia relativi all'indirizzo.

Paragrafo L. ANNOTAZIONI SPECIALI

In questo paragrafo è possibile inserire una o più annotazioni speciali, quali ad esempio:

- i titolari partecipano ai diritti sul brevetto nelle seguenti misure: nome ##### percentuale % ##, nome ##### percentuale % ##, ecc..., ai sensi dell'art.19 R.D. n. 1127/39
- si richiede l'esenzione della tassa di stampa e la sospensione del pagamento tasse annuali per i primi 5 anni, ai sensi dell'art. 51 R.D. 1127/39 (stato di indigenza)
- si richiede l'esenzione da ogni imposta e tassa al sensi della legge 20/11/1970 n. 962 (brevetti destinati esclusivamente ai non vedenti)
- si presenta contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità n. ##### depositata presso #####, ai sensi dell'art. 4 R.D. 1411/40
- il brevetto è richiesto per la parte scissa dalla domanda d'invenzione n. ##### del ##### depositata presso ##### ai sensi dell'art 29 R.D. 1127/39
- il brevetto è richiesto come conversione della domanda di modello di utilità n. ##### del ##### depositata presso #####, ai sensi dell'art. 4 R.D. 1411/40 modificato dall'art. 9 legge 14/2/87 N.60
- il brevetto è richiesto come conversione del brevetto nullo di modello utilità n. ##### del ##### ai sensi dell'art. 59 R.D. 1127/39 modificato dall'art. 7 legge 14/2/87 n. 60 in base a sentenza passata in giudicato da ##### n. sentenza ##### del ##### con decorrenza dalla data di deposito del brevetto dichiarato nullo
- l'inventore offre al pubblico licenza per l'uso non esclusivo ai sensi dell'art. 50 del R.D. n. 1127 del 29/6/1939.

Paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

Attenzione: per le diverse tipologie di documentazione allegata, o con riserva di presentazione, sono predisposte fino a tre caselle contraddistinte dalle seguenti diciture:

- **N. Es. All. (Numero di Esempolari Allegati) = indicare il numero di documenti allegati alla domanda di brevetto della tipologia specificata**
- **N. Es. Ris. (Numero di Esempolari di cui si Riserva la presentazione)= indicare il numero di documenti di cui si riserva la presentazione in data successiva al deposito della domanda**

- **N. Pag. per Esempolare (Numero Pagine per Esempolare)= indicare il numero di pagine di cui è composto l'esemplare** Prospetto A, Descrizione, Rivendicazioni: è obbligatorio allegare n.2 esemplari, di cui uno è condizione di ricevibilità e l'altro per esigenze d'Ufficio, della documentazione indicata di seguito; se la documentazione non è realizzata nella forma definitiva, occorre indicare nella casella N.Es.Ris. il numero di documenti di cui si riserva la presentazione entro due mesi dalla data di deposito della presente domanda.

- **Prospetto modulo A:** in cui sono indicati il/i richiedente/i e la/le rispettiva/e residenza/e, il titolo, la classificazione, il riassunto ed il disegno principale; su tale documento occorre apporre la/le firma/e del/dei richiedente/i o del mandatario o del rappresentante.

- **Descrizione:** di norma è costituita dall'esposizione dello stato della tecnica, delle problematiche riscontrate e delle soluzioni proposte; segue quindi la descrizione vera e propria dell'invenzione che deve essere svolta in modo tale da permettere alle persone esperte in materia di attuarla senz'altro. La descrizione non deve contenere disegni

- **Rivendicazioni:** si intendono i punti essenziali e nuovi dell'invenzione che il richiedente intende proteggere. Ciascuna rivendicazione deve riguardare uno solo di tali punti.

Disegni: Attenzione, è obbligatorio allegare n.2 esemplari, di cui uno è condizione di ricevibilità e l'altro per esigenze d'Ufficio, dei disegni se sono stati citati nella descrizione. I disegni, redatti su fogli in formato A4 ed eseguiti in maniera più possibile professionale, non devono contenere alcuna spiegazione o legenda, ad eccezione delle indicazioni necessarie alla comprensione.

Occorre indicare nella casella **N.Es.All.** il numero di esemplari allegati alla domanda (definitivi o provvisori) e nella casella **N.Es.Ris.** il numero di documenti definitivi di cui si riserva la presentazione entro due mesi dalla data di deposito della presente domanda.

Designazione d'inventore: nel caso in cui non sia stato compilato il paragrafo D. INVENTORE/I DESIGNATO/I, è obbligatorio allegare alla presente domanda la documentazione di designazione d'inventore, in bollo, oppure, nel caso in cui tale documento non sia disponibile, occorre indicare nella casella **N.Es.Ris.** il numero di documenti di cui si riserva la presentazione entro due mesi dalla data di deposito della presente domanda.

Documenti di Priorità con traduzione in italiano: Attenzione: i documenti di priorità in lingua francese non necessitano di traduzione in italiano; occorre presentare un documento di priorità per ciascuna priorità rivendicata.

Se viene rivendicata la priorità occorre indicare nella prima casella il numero di documenti di priorità con traduzione in italiano presentati contestualmente al deposito della domanda, mentre nella seconda casella occorre indicare il numero di documenti di priorità di cui si fa riserva di presentazione entro i successivi sei mesi.

Autorizzazione o Atto di Cessione: Attenzione: è obbligatoria se il richiedente che rivendica la priorità è diverso dal richiedente originario; indicare nella prima casella il numero di documenti presentati contestualmente al deposito della domanda, mentre nella seconda casella indicare il numero di documenti di cui si fa riserva di presentazione entro i successivi due mesi.

Lettera d'Incarico: Attenzione: non è possibile depositare la domanda di brevetto con riserva di presentazione della lettera d'incarico. Scrivere nell'apposita casella [Si] se è allegata la lettera d'incarico oppure [No] se non è allegata.

Procura Generale o riferimento a Procura Generale: Attenzione: non è possibile depositare la domanda di

brevetto con riserva di presentazione della procura generale o riferimento a procura generale scrivere nell'apposita casella [Si] se è allegato il documento di procura generale o riferimento a procura generale, oppure [No] se non è allegato tale documento. Peraltro, gli estremi del riferimento a procura generale possono essere indicati nel paragrafo L.

ANNOTAZIONI SPECIALI.

Attestato di Versamento: indicare nella prima casella se trattasi di Lire od Euro e nella seconda casella l'importo espresso in lettere

Foglio Aggiuntivo per i seguenti Paragrafi: barrare con una [X] la casella immediatamente a destra della lettera del paragrafo per indicare che questo continua sui fogli aggiuntivi.

Del presente atto si chiede copia autentica? (Si/No): scrivere nella casella [Si] se si chiede una copia autentica, altrimenti scrivere [No].

Si concede anticipata accessibilità al pubblico? Si/No): scrivere nella casella [Si] se si intende anticipare l'accessibilità al pubblico alla descrizione ed eventuali disegni dopo novanta giorni dal deposito della domanda di brevetto, ai sensi dell'art. 4R.D. 1127/39, altrimenti scrivere [No]. **In mancanza d'indicazione non verrà concessa l'anticipata accessibilità al pubblico.**

Data di compilazione: indicare la data di compilazione del presente modulo

Firma del/dei Richiedente/i: apporre la firma di ciascun richiedente o del mandatario abilitato o del rappresentante su ciascun foglio.

FOGLIO AGGIUNTIVO MODULO A

Il <foglio aggiuntivo modulo A> deve essere utilizzato nel caso in cui gli spazi previsti nel <modulo A> per i richiedenti, gli inventori designati e le priorità non siano sufficienti. I campi vanno compilati con le medesime regole indicate per il <modulo A>.

A destra della dicitura: **Foglio Aggiuntivo N.** indicare il numero progressivo di fogli aggiuntivi compilati iniziando con il numero 1.

A destra della dicitura: **Di Totali:** indicare il numero totale di fogli aggiuntivi compilati.

Attenzione: *ciascun foglio aggiuntivo deve essere firmato dal/dai richiedente/i* o dal mandatario abilitato o dal rappresentante.

PROSPETTO MODULO A

Il <prospetto modulo A> deve riportare nell'ordine:

- Cognome e Nome o Denominazione, Residenza o Stato di ciascun Richiedente
- Il Titolo del trovato
- La classificazione proposta
- Il riassunto
- Il disegno principale, se citato nella descrizione- La firma di ciascun richiedente o del mandatario abilitato o del rappresentante

ATTENZIONE: nel caso di mancato pagamento delle tasse od omessa presentazione della descrizione del trovato, la domanda di brevetto per invenzione industriale è irricevibile.